

Legge regionale 09 giugno 2022 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

Art. 120

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 23/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le parole <<e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti>> sono soppresse.

2. L'articolo 19 della legge regionale 23/2015, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.